

Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2014, n. 68.

Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità ex art. 41-bis della l.r. 26/2009, costituito con DPGR 17 gennaio 2013, n. 4. Approvazione, in attuazione del comma 9, art. 41-bis della l.r. 26/2009, della disciplina di funzionamento dell'Osservatorio.

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 14 del 19 marzo 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della vice Presidente Carla Casciari;

Visto il piano sociale regionale 2010-2012, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 368 del 19 gennaio 2010;

Visto l'art. 41-bis della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 *"Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*, così come modificata con la legge regionale 5 aprile 2012, n. 7: *"Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali"* che ha istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla sopra citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

Visto il DPGR 17 gennaio 2013, n. 4 con il quale è stato costituito l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità il quale si è insediato formalmente il 9 maggio 2013;

Visto il comma 9 del citato art. 41-bis, l.r. n. 26/2009 il quale prevede che *"La Giunta regionale con proprio atto disciplina il funzionamento dell'Osservatorio e individua la struttura regionale di supporto dello stesso."* e considerata la DGR n. 732 del 2 luglio 2013, che in attuazione del predetto comma 9 ha dettato disposizioni in merito alla struttura regionale di supporto dell'Osservatorio rinviando a successivo atto l'adozione della disciplina per il funzionamento dello stesso;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare, in attuazione del comma 9, dell'art. 41-bis, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 e ss.mm.ii. la disciplina di funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di notificare il presente atto all'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità;

4) di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'allegato, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi del D.Lgs 33/2013.

La Vicepresidente

CASCIARI

(su proposta dalla Vicepresidente Casciari)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità ex art. 41-bis della l.r. 26/2009, costituito con DPGR 17 gennaio 2013, n. 4. Approvazione, in attuazione del comma 9, art. 41-bis della l.r. 26/2009, della disciplina di funzionamento dell'Osservatorio.

La Regione Umbria con DGR 26 luglio 2011, n. 876 ha formalmente fatto propri i principi affermati nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e, con l'art. 41 bis della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 "*Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", così come modificata con la legge regionale 5 aprile 2012, n. 7, ha istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.

L'Osservatorio svolge funzioni di promozione e sostegno alle politiche inclusive in materia di disabilità nel rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed europeo, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni. In ragione di dette funzioni, i compiti dell'Osservatorio sono quelli di: studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU; rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzione ONU; studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti; formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità; promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche promuovendo l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e azioni di sensibilizzazione della società civile.

Con DPGR 17 gennaio 2013, n. 4, ai sensi del comma 4, del citato art. 41 *bis* della l.r. n. 26/2009, è stato costituito l'Osservatorio regionale, che risulta così composto:

- Raffaele Goretti, in rappresentanza del Presidente della Giunta regionale - con funzioni di Presidente;
- Laura Zampa, in rappresentanza dell'UPI - Umbria;
- Carla Trampini, in rappresentanza dell'ANCI - Umbria;
- Maria Luisa Meacci, Andrea Tonucci, Mauro Belligi, in rappresentanza della Federazione Italiana Superamento dell'Handicap (FISH) Umbria;
- Alvaro Burzigotti, Enrico Mariani, in rappresentanza della Federazione tra le Associazioni Nazionali Disabili (FAND) Umbria;
- Carlo Biccini, in rappresentanza del Forum terzo settore - Umbria;
- Patrizia Cecchetti, in rappresentanza delle Aziende Asl Umbria.

L'Osservatorio ha avviato la sua operatività, come da nota del suo presidente (in data 17 maggio 2013 prot. n. 69906), dal 9 maggio 2013.

La Giunta regionale con proprio atto n. 732 del 2 luglio 2013 ha individuato, in adempimento del comma 9, dell'art. 41-bis della l.r. 26/2009 e ss.mm.ii., la sede di riferimento dell'Osservatorio, presso la struttura regionale di area sociale e, nello specifico, il Servizio "*Famiglia Adolescenza e giovani*", ora Servizio "*Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e socio sanitari*" della Direzione "*Salute e coesione sociale*" ed il relativo supporto amministrativo e tecnico. L'approvazione della disciplina di funzionamento è stata, invece, rinviata a successivo atto.

In attuazione di quanto disposto dal citato comma 9, dell'art. 41-bis della l.r. n. 26/2009, si propone, pertanto, l'approvazione della disciplina di funzionamento dell'Osservatorio, così come definita nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di seguito si riassumono le principali direttrici della disciplina suddetta.

Dopo l'art. 1, che indica l'oggetto della disciplina, l'art. 2 va a dettare le regole per il funzionamento di questo organismo regionale. In primo luogo si conferma che l'Osservatorio un organismo collegiale e le sedute, di norma, non sono pubbliche e si svolgono presso la sede del Servizio regionale Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Direzione Salute e coesione sociale come già deciso con la citata DGR 732/2013. Le convocazioni delle riunioni sono di competenza del presidente ma la proposta di convocazione può provenire anche dai componenti. Come previsto dai commi 5 e 6, dell'art. 41 *bis*, della l.r. n. 26/2009, possono essere invitati alle riunioni altri soggetti, in relazione alle specifiche tematiche di volta in volta affrontate e ritenuti utili agli adempimenti dei compiti dell'organismo;

In caso di assenza o di temporaneo impedimento alla conduzione dei lavori del presidente, si prevede che tale compito è affidato al componente più anziano; mentre i singoli componenti possono delegare, per le singole riunioni, altro soggetto appartenente al proprio organismo di riferimenti previa comunicazione all'Osservatorio.

L'art. 3 va a stabilire le regole per la validità delle riunioni dell'Osservatorio. Innanzitutto vi un *quorum* per la validità delle riunioni, stabilito nella presenza della metà più uno dei componenti. Mentre per le deliberazioni, che di norma sono assunte all'unanimità, si richiede la maggioranza dei presenti. Il voto viene espresso in forma palese. E' prevista la redazione del verbale delle riunioni e sono disciplinate le regole per la redazione, per le eventuali richieste di modifiche e integrazioni, nonché per l'approvazione.

L'art. 4, fissa le modalità per l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, già definiti con la l.r. 26/2006 (commi 2 e 3, dell'art. 41 bis della l.r. n. 26/2009). Nello specifico si prevede che l'Osservatorio può prevedere, al suo interno, gruppi di lavoro per l'approfondimento di particolari tematiche, con la partecipazione di propri componenti, i quali poi devono relazionare sui risultati allo stesso Osservatorio. E' previsto che, nel rispetto della normativa vigente in materia, può avvalersi di tecnici qualificati e di tecnici indicati dalle associazioni di volontariato operanti nell'area della disabilità, per l'espletamento delle azioni di studio ed analisi dei dati. Inoltre, per le proprie attività, l'Osservatorio può anche avvalersi delle associazioni del volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 "Disciplina del volontariato".

L'Osservatorio per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti, definiti già dalla legge istitutiva come sopra ricordato, elabora un programma (denominato 'programma') e nove mesi prima della scadenza del mandato (fissato dal comma 4, art. 41 bis della l.r. 26/2009 in tre anni), presentata una relazione (denominata 'azione regionale') da trasmettere alla Giunta regionale (art. 5).

La disciplina entra in vigore il giorno dell'esecutività della presente deliberazione di Giunta regionale di approvazione e l'Osservatorio, nella prima riunione successiva all'entrata in vigore, fa proprio la medesima (art. 6).

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale il seguente dispositivo di deliberazione:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

All. 1)

DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (art. 41 bis legge regionale 28 dicembre 2009 n. 26)

Art.1) Oggetto

La presente disciplina detta le norme relative al funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulla condizione delle Persone con disabilità, di seguito denominato "Osservatorio", il quale è organismo consultivo, di supporto tecnico scientifico e formula agli organi regionali proposte in materia di disabilità, ai sensi dell'art. 41 bis della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali)

Art. 2) Funzionamento

1) L'Osservatorio è organismo collegiale, composto ai sensi del comma 4, dell'art. 41 bis della legge regionale n. 26/2009.

2) L'Osservatorio, istituito presso la Giunta Regionale, ha come sede di riferimento la struttura regionale di area sociale e, nello specifico, il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria, della Direzione Salute e Coesione sociale.

3) Di norma l'Osservatorio si riunisce presso la sede di cui al comma 2) e le sue sedute non sono pubbliche.

4) Il Presidente dell'Osservatorio convoca le riunioni almeno con quindici giorni di anticipo sulla data stabilita. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata ai componenti attraverso posta elettronica. In casi di particolare necessità ed urgenza, l'Osservatorio può essere convocato in altre forme e con tempi diversi.

5) I componenti dell'Osservatorio possono proporre al presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora la proposta pervenga in forma scritta da almeno cinque componenti, essa è vincolante per la formazione dell'ordine del giorno della seduta successiva. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.

6) In relazione alla trattazione di specifiche tematiche all'ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio anche i Soggetti indicati ai commi 5 e 6 dell'art. 41bis della l.r. n. 26/2009, il cui apporto sia ritenuto utile all'adempimento dei compiti dell'organismo.

7) In caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente la conduzione dei lavori è affidata al componente più anziano. Ogni componente, in caso di assenza o temporaneo impedimento, può delegare, ai fini della partecipazione alle singole riunioni, un altro soggetto appartenente alla stesso organismo di riferimento, il cui nominativo va previamente comunicato all'Osservatorio medesimo.

Art. 3) Validità delle riunioni

- 1) Le riunioni dell'Osservatorio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
- 2) Le deliberazioni dell'Osservatorio sono di norma assunte all'unanimità. Laddove ciò non sia possibile l'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti, le votazioni possono essere effettuate a scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 3) Il verbale delle riunioni dell'Osservatorio è costituito da un resoconto sintetico del loro svolgimento preceduto dalle indicazioni dei nomi dei presenti. I membri dell'Osservatorio hanno diritto a far verbalizzare il proprio dissenso. Il verbale viene inviato prima della riunione successiva per agevolare la proposta di eventuali integrazioni e/o modifiche.
- 4) Il verbale, prima dell'inizio dei lavori viene sottoposto all'approvazione dei componenti dell'Osservatorio, i quali possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche e integrazioni al medesimo.
- 5) Il verbale una volta firmato dal presidente non può essere ulteriormente modificato.

Art. 4) Modalità di svolgimento dei compiti

- 1) L'Osservatorio, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 41 bis della legge regionale n. 26/2009, per l'approfondimento di particolari tematiche, può costituire, al suo interno, gruppi di lavoro con la partecipazione di propri componenti. L'Osservatorio, nel rispetto della normativa vigente in materia, può avvalersi di tecnici qualificati per l'espletamento delle azioni di studio ed analisi dei dati, nonché di tecnici indicati dalle associazioni del volontariato, operanti nell'area della disabilità,
- 2) L'Osservatorio, per le sue attività si può anche avvalere delle associazioni del volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 25/05/1994 n. 15 "Disciplina del volontariato

Art. 5) Programma e relazione

L'Osservatorio per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 41 bis della legge regionale n. 26/2009, elabora un programma e nove mesi prima della scadenza del termine di durata, presenta una relazione (programma di azione regionale) da trasmettere alla Giunta regionale.

Art. 6) Entrata in vigore

La presente disciplina entra in vigore il giorno dell'avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta regionale di approvazione e l'Osservatorio fa propria la medesima nella prima riunione successiva all'entrata in vigore.